

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2026  
157/2026/R/EFR**

**APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 5 E 7, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 21 LUGLIO 2025, NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1385<sup>a</sup> riunione del 5 maggio 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 luglio 2025 (di seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 209/2019/R/efr);

- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: *Regole per la determinazione del contributo tariffario*);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 358/2021/R/efr (di seguito: deliberazione 358/2021/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 454/2023/R/efr;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI);
- il parere dell’Autorità 15 aprile 2025, 175/2025/I/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas;
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) all’Autorità in data 17 aprile 2026 (prot. Autorità 28681) (di seguito: comunicazione all’Autorità del 17 aprile 2026);
- la comunicazione inviata dal GSE al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 17 aprile 2026 (prot. Autorità 28682) (di seguito: comunicazione al Ministero del 17 aprile 2026).

#### CONSIDERATO CHE:

- la normativa inerente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: TEE) prevede progressivi obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali e a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, da ultimo definiti fino all’anno d’obbligo 2030 con il decreto ministeriale 21 luglio 2025 che ha aggiornato il quadro normativo precedentemente in vigore. Tali obblighi sono da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza presso i clienti finali;
- con riferimento alle materie di competenza dell’Autorità, il decreto ministeriale 21 luglio 2025, nel confermare i contenuti sostanziali già definiti, prevede:
  - in merito alla copertura degli oneri sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale per l’adempimento dei propri obblighi (articolo 12), che:
    - *“i costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’adempimento degli obblighi [di cui sopra] trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”;*
    - *“la copertura dei costi [...] è effettuata secondo modalità definite dall’Autorità, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei”* TEE *“sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, definendo un valore*

- massimo di riconoscimento*". Tale valore massimo è aggiornato anche tenendo conto dell'eventualità che dai rapporti e dalle comunicazioni da parte del GSE - responsabile dell'attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia derivanti dalla realizzazione dei progetti - previsti dallo stesso decreto *"emerga che l'ammontare dei"* TEE *"emessi e da emettere non sia coerente con gli obiettivi di riduzione [...], in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema"*;
- in merito alle modalità di conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 13), che:
    - *"a decorrere dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo [...], a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, il GSE emette Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (di seguito: "TEE virtuali"), a un valore unitario pari a 10 euro" [...]* *"nella misura necessaria al raggiungimento del proprio obbligo minimo, a condizione che tali soggetti già detengano"* un ammontare minimo di TEE (commi 1 e 2);
    - *"per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei"* "TEE virtuali" *"è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti [...]"* (comma 5);
    - i "TEE virtuali" *"non hanno diritto alla copertura degli oneri"* spettanti ai distributori di energia elettrica e gas naturale che adempiono ai propri obblighi mediante TEE (comma 4);
    - vi sia la possibilità per i distributori di riscattare *"in tutto o in parte la somma corrisposta per l'acquisizione"* dei "TEE virtuali" *"a fronte della consegna di"* TEE *"generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato"*, nel rispetto di alcune condizioni; inoltre che *"per ogni anno d'obbligo, la restituzione delle risorse oggetto del riscatto [...]* è *effettuata tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati"*, fermo restando la corresponsione, per i "TEE virtuali" riscattati, del contributo tariffario valido per l'anno in corso (commi 6 e 7);
    - *"il GSE pubblica una guida operativa per l'attuazione"* delle disposizioni in materia di "TEE virtuali", *"previa approvazione del Ministero e, con riferimento alle disposizioni"* relative alla corresponsione delle somme per l'acquisizione dei "TEE virtuali" e alla restituzione delle somme per il loro riscatto, *"dell'Autorità"* (comma 8);
  - in particolare, i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovano copertura attualmente a valere su:
    - il *"Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica"* di cui all'articolo 18 del TIPPI, nel caso di imprese distributrici operanti nel settore dell'energia elettrica;
    - il *"Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale"* di cui all'articolo 75 della RTDG

2020-2025, nel caso di imprese di distribuzione operanti nel settore del gas naturale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito delle competenze assegnate l'Autorità ha adottato la deliberazione 270/2020/R/efr sulla base del quadro normativo allora vigente, approvando le "Regole per la determinazione del contributo tariffario" riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas naturale adempienti ai propri obblighi, a copertura degli oneri da essi sostenuti;
- in particolare, le "Regole per la determinazione del contributo tariffario" di cui sopra prevedono, tra l'altro, che, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio e il termine di ciascun anno d'obbligo ( $t$ ):
  - il contributo tariffario  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$  riconosciuto ai distributori adempienti sia pari alla differenza tra 250 €/TEE e il 90% della differenza tra il medesimo valore di 250 €/TEE e il prezzo medio di scambio dei TEE  $P_{SCAMBI}(t)$  (articolo 4, comma 1);
  - il valore massimo di riconoscimento del contributo tariffario erogato - come risultante ai sensi del precedente alinea - sia pari a 250 €/TEE;
  - nel caso il prezzo dei TEE scambiati sul mercato  $P_{MERCATO}(t)$  (rilevante al fine di calcolare il prezzo medio di scambio dei TEE  $P_{SCAMBI}(t)$  di cui sopra) sia maggiore del *cap* sopra indicato, sia riconosciuto anche un corrispettivo addizionale unitario  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$  (articolo 4, commi 2 e 3), determinato in funzione alla differenza tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo  $Q_{OBIETTIVO}(t)$  e la quantità di TEE nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo;
- le medesime "Regole per la determinazione del contributo tariffario" prevedono inoltre, all'articolo 6, che CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) - al completamento delle verifiche da parte del GSE sull'ottemperanza degli obiettivi in capo a ciascun distributore - eroghi il contributo tariffario di cui sopra spettante a ciascun distributore adempiente ai propri obblighi per ciascun TEE consegnato a valere sull'obiettivo specifico per ciascun anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli anni precedenti, anche tenendo conto dei conguagli necessari per effetto di eventuali richieste di emissione o di riscatto di "TEE virtuali" ai sensi della normativa sopra richiamata;
- le disposizioni di cui ai precedenti alinea risultano pienamente rispondenti anche al quadro normativo aggiornato e in particolare a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale 21 luglio 2025;
- in merito alle modalità di conseguimento degli obblighi di risparmio energetico, inoltre, con la deliberazione 358/2021/R/efr l'Autorità ha da ultimo approvato lo schema di "Modalità di attuazione delle disposizioni" in materia di "TEE virtuali" predisposte e trasmesse dal GSE ai sensi della normativa allora vigente (in particolare: ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- a seguito della promulgazione del decreto ministeriale 21 luglio 2025 e ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto, il GSE ha inviato:
  - con la comunicazione al Ministero del 17 aprile 2026, lo schema di “*Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica*”, per l'approvazione da parte dello stesso Ministero;
  - con la comunicazione all'Autorità del 17 aprile 2026, lo schema di “*Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del [decreto] 21 luglio 2025*”, per l'approvazione da parte dell'Autorità, specificatamente in merito alle modalità di corresponsione da parte dei distributori soggetti agli obblighi delle somme per l'acquisizione dei “TEE virtuali”, nonché di restituzione delle stesse a seguito di riscatto;
- in particolare, lo schema delle “*Modalità per l'attuazione*” trasmesso dal GSE all'Autorità di cui al precedente punto, secondo alinea, prevede che:
  - la regolazione economica da parte dei distributori soggetti agli obblighi che facciano richiesta di emissione di “TEE virtuali” o ne richiedano il riscatto sia effettuata esclusivamente tramite conguaglio da parte di CSEA, a valere sul riconoscimento del contributo tariffario relativo all'anno d'obbligo in corso;
  - il GSE, nell'ambito delle verifiche sull'ottemperanza degli obiettivi in capo a ciascun distributore e riscontrato il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 21 luglio 2025:
    - proceda all'emissione e al contestuale annullamento dei “TEE virtuali” richiesti dai distributori quantificando l'entità delle somme dovute da ciascuno di essi;
    - quantifichi le somme che dovranno essere regolate a ciascun distributore nei casi di richiesta di riscatto dei “TEE virtuali”;
  - le informazioni di cui sopra siano comunicate da parte del GSE a CSEA al fine dell'erogazione complessiva del contributo tariffario riconosciuto a ciascun distributore.

**RITENUTO CHE:**

- le previsioni dello schema delle “*Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 13, del [decreto] 21 luglio 2025*” trasmesso dal GSE con la comunicazione all'Autorità del 17 aprile 2026 sia coerente con il dettato dello stesso decreto ministeriale così come con i contenuti sostanziali delle “*Modalità di attuazione delle disposizioni*” e delle “*Regole per la determinazione del contributo tariffario*” vigenti e approvate dall'Autorità rispettivamente con le deliberazioni 358/2021/R/efr e 270/2020/R/efr;
- sia pertanto necessario approvare tempestivamente lo schema di “*Modalità per l'attuazione*” inviate da parte del GSE con la comunicazione all'Autorità del 17 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 21 luglio 2025

## **DELIBERA**

1. di approvare lo schema delle “*Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 13, del [decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica] 21 luglio 2025*”, trasmesso dal Gestore dei Servizi Energetici con comunicazione all’Autorità del 17 aprile 2026, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del medesimo decreto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell’Acqua*